

Registrazione a debito del lordo arbitrale – Cass. n. 9796/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - riscossione dell'imposta - registrazione a debito - oggetto - Registrazione a debito - Lodo arbitrale - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, deve escludersi la possibilità di registrazione a debito del lodo arbitrale, atteso che l'art. 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, norma a carattere eccezionale che enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall'art. 825 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9796 del 25/03/2022 (Rv. 664272 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_825

Corte

Cassazione

9796

2022